



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 281** **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 178/A della F.I.G.C., inerente il provvedimento di sospensione dei termini dei procedimenti di cui Titolo IV, Capo I, Capo II, Capo III e Capo IV, nonché al Titolo V, Capo II e al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 178/A

### PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DI CUI TITOLO IV, CAPO I, CAPO II, CAPO III E CAPO IV, TITOLO V, CAPO II, NONCHÉ TITOLO III, CAPO I E CAPO II, SEZIONE II DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Presidente Federale

- visto il Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “*misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- visto anche il Decreto legge n. 11 dell'8 marzo 2020 recante “*misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti in materia di giustizia*”;
- ritenuto necessario, nel rispetto delle richiamate disposizioni poste in essere a tutela della salute pubblica, attuare ogni misura idonea a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica anche nell'ambito della giustizia sportiva;
- visto l'art. 24 comma 3 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio

d e l i b e r a

di sospendere, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sino alla data del 3 aprile 2020 tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito dei procedimenti di cui al TITOLO IV, Capo I, Capo II, Capo III e Capo IV nonché al TITOLO V, Capo II del Codice di Giustizia Sportiva.

La sospensione si applica, altresì, ai procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale competente per le competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte sportiva di appello a livello territoriale di cui al TITOLO III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva.

La sospensione non si applica ai termini previsti per lo svolgimento dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali delle Leghe Professionistiche, nonché dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale di cui al TITOLO III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva. Le udienze di tali procedimenti, ove possibile, si svolgeranno a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina